

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 349

presentata dai Consiglieri regionali
SAIU - PIRAS - ENNAS - GIAGONI - MANCA Ignazio

il 2 settembre 2022

Interventi finanziari a favore dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale e per il reclutamento di personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività svolte nell'ambito della realizzazione dei progetti PNRR

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Articolo 1

Con la presente norma si integra il fondo per l'accordo integrativo regionale dell'assistenza primaria ai fini della rideterminazione della parte di fondo per l'emergenza territoriale per adeguare l'importo orario con cui vengono retribuite le ore aggiuntive da 45 euro lordi a 65,10 euro (al lordo di IRAP).

Articolo 2

L'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80 (Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) ha introdotto una pluralità di misure straordinarie finalizzate a consentire il potenziamento della capacità tecnico-amministrative di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR.

Tra queste misure si evidenzia la possibilità, per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di effettuare assunzioni straordinarie a tempo determinato e conferire incarichi di collaborazione per acquisire personale specificatamente destinato a realizzare i relativi progetti di competenza.

Con lo stanziamento, che copre un arco temporale di 3 anni (euro 583.333,33 nell'anno 2022, euro 3.500.000 nell'anno 2023 ed euro 3.500.000 nell'anno 2024) si intende finanziare le Aziende sanitarie del SSR, soggetti attuatori degli interventi, per il reclutamento di personale tecnico-

amministrativo che avrà compiti di supporto nell'ambito dell'attuazione dei singoli interventi attraverso, per esempio, la ricognizione dei dati per ciascuna struttura e la predisposizione di documenti e di atti per l'indizione delle gare sia dei servizi tecnici di ingegneria che dei lavori.

I predetti contratti potranno essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore ai 36 mesi ma non oltre la durata dei progetti e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026.

RELAZIONE DEI TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1

Con deliberazione n. 27/22 del 23 luglio 2019 è stato approvato l'accordo integrativo regionale per la rideterminazione del fondo per l'emergenza sanitaria territoriale che prevede che, su base volontaria, i medici dell'emergenza territoriale possano effettuare, nel rispetto dei vincoli sui massimali orari previsti dagli accordi nazionali e regionali, ore aggiuntive il cui costo, pari a euro 45 onnicomprensivi lordi, per ogni ora aggiuntiva, è a carico dell'accordo integrativo regionale.

Con la presente disposizione normativa, si integra il fondo per gli accordi integrativi regionali della medicina generale al fine di dare copertura finanziaria alla sottoscrizione di un accordo per l'allineamento del compenso orario per le prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza territoriale a quello dei medici dipendenti e per garantire una quota di ore aggiuntive pari a 7.837 nei mesi estivi.

Lo stanziamento pari a 911.828,70 consentirà di adeguare l'importo orario da euro 45 lordi a euro 65,1 lordi per tutto l'anno e garantire la remunerazione di 7.837 ore in più per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre ($65,1 * 7.837 \text{ ore} = 509.828,70 \text{ euro}$ a cui si somma l'incremento annuo per 12 mesi stimato su una media di 5.000 ore per trimestre ($((65,1 - 45) * 5.000 * 4 = 402.000 \text{ euro})$).

Articolo 2

La quantificazione del fabbisogno finanziario è stata effettuata moltiplicando il numero di figure richieste (pari a 70) per il costo stimato per ciascuna figura (pari a euro 50.000). Per il primo anno lo stanziamento è stato rapportato a soli due mesi di servizio.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Integrazione fondo per l'accordo integrativo regionale dell'assistenza primaria

1. Al fine dell'adeguamento della remunerazione delle prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza sanitaria territoriale operanti presso l'AREUS, il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge di stabilità 2018), e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di euro 911.828,70 annui (missione 13 - programma 03 - capitolo SC05.6002). L'adeguamento è riconosciuto a decorrere dal 1° giugno 2022.

Art. 2

Finanziamento per il proseguimento degli obiettivi del PNRR

1. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del PNRR da parte dei soggetti attuatori degli interventi, è autorizzata la spesa di euro 583.333,33 nell'anno 2022, euro 3.500.000 nell'anno 2023 ed euro 3.500.000 nell'anno 2024 per il reclutamento temporaneo, tramite contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, di personale tecnico-amministrativo a supporto delle attività svolte nell'ambito della realizzazione dei progetti. Il riparto delle risorse è definito con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Alle finalità previste dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse del capitolo SC05.0053 - missione 13 - programma 05 - titolo 2 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).